

Proposta di modifica n. 16.66 al DDL n. 2960

16.66 (testo 2)

Parente, Angioni, D'adda, Favero, Spilabotte

Accolto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'[articolo 68, comma 4, lettera a\)](#), della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#) e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#):

euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione formazione professionale - IeFP;

euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'[articolo 1, comma 7, lettera d\)](#), della [legge n. 183 del 2014](#) e del [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#);

euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'[articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

euro 5 milioni per l'estensione degli incentivi di cui all'[articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#);

euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'[articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#).

9-*ter*. L'[articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61](#) è abrogato.

9-*quater*. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui alla lettera b) sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).».